



AS • ROMA

Spett. le

ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Direzione Pianificazione Generale

00144 Roma – Via del Turismo, 30

PEC- protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

c.a.

Gianni Gianfrancesco, in qualità di Direttore del Dipartimento PAU

Silvia Capurro, in qualità di Direttore Pianificazione Generale

Enrica De Paulis, in qualità di Responsabile del Procedimento

OGGETTO: RISCONTRO ALLA Vs. NOTA PROT. QI/2022/0182148 DEL 27 OTTOBRE 2022 - PUNTO 16 "AUTODICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016) E DI ORDINE SPECIALE".

Il sottoscritto, Dott. Pietro Berardi, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante *p.t.* di A.S. Roma S.p.A., intende fornire i chiarimenti richiesti al punto 16 della nota in oggetto relativa alla "Autodichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e di ordine speciale" nella quale si legge:

"Si richiede di fornire chiarimenti utili alla scrivente Amministrazione per la valutazione di sussistenza del requisito soggettivo dell'integrità ed affidabilità, ex articolo 80 comma 5 lettera c) del D.lgs 50/2016, alla luce della Deliberazione di Assemblea Capitolina 75/2021 di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del "Progetto del Nuovo Stadio in località Tor di Valle, ex art.1, comma 304 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii" per interruzione delle trattative volte all'approvazione e alla stipula della prevista Convenzione Urbanistica, come meglio espresso nelle premesse della sopra indicata Deliberazione di seguito riportato:

"la primaria Società sportiva potenziale fruitrice dell'impianto, A.S. Roma S.p.A., allo stato ha confermato a più riprese di non voler proseguire nel procedimento originatosi dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014 e Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32/2017 con ciò:

- *rendendo inattuabile il percorso convenzionale ed obbligatorio definito con lo schema di convenzione definitiva che, come detto, prevede la necessaria sottoscrizione anche da parte di A.S. Roma e la consegna di garanzie da parte della medesima Società;*
- *rendendo comunque inattuale la prosecuzione dell'iter procedimentale, atteso che la definizione della divergente posizione delle parti private richiederebbe tempi, a carattere probabilmente giudiziario, non compatibili con le esigenze di certezza dell'azione amministrativa;*



digitalbits



new balance

A.S. ROMA S.r.l. con socio unico | Sede Legale Piazzale Dino Viola, 1 | 00128 Roma | Tel. +39 06 501911 | website: asroma.com

P.Iva 01180281006 | **Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma** 03294210582 | **Capitale Sociale versato** Euro 93.942.205,19 i.v. | **REA** RM-303093

Società Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di NEEP Roma Holding S.r.l. con socio unico



AS • ROMA

- *rendendo anche lacerata e non convergente negli scopi la compagine realizzatrice degli interventi, a fronte della necessaria unità di intenti necessaria quando si tratti di modulare interventi urbanistici ed infrastrutturali così rilevanti oltre che durevoli nel tempo, implementando in maniera non accettabile l'alea già legata ad un progetto complesso e strutturale quale quello in esame;"*

[...]

tutti gli aspetti sopra evidenziati determinano, per Roma Capitale, l'impossibilità di proseguire e concludere l'iter amministrativo avviato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32/2017, risultando lo stesso improcedibile per il venir meno delle condizioni per definire ulteriormente e concludere il procedimento per fatto imputabile alle parti private;"

Si richiedono inoltre chiarimenti in merito alla posizione del richiedente come soggetto controinteressato nei due giudizi pendenti dinanzi al TAR del Lazio azionati da Eurnova S.p.A. e Tor di Valle C.P.I. per l'annullamento della Deliberazione A.C. n. 75/2021 oltre al risarcimento danni contro Roma Capitale".

A.S. ROMA S.p.A. è in possesso dei requisiti di integrità e affidabilità di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per le seguenti ragioni.

Secondo quanto emerge dalla deliberazione di Assemblea Capitolina 75/2021, di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto dello stadio in località Tor di Valle ("**Progetto Tor di Valle**"), la società A.S. Roma avrebbe contribuito al default del progetto per aver interrotto le trattative con l'Amministrazione.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Giova rappresentare, anzitutto, che il soggetto proponente del Progetto Tor di Valle era esclusivamente Eurnova e su di essa, quindi, ricadevano tutti gli oneri e le responsabilità che la normativa in materia di impianti sportivi attribuisce al proponente.

A.S. Roma, invece, era stata individuata come futura utilizzatrice del nuovo impianto, in forza di apposito accordo stipulato con il proponente 26 maggio 2014, non più efficace e vincolante a causa di fatti sopravvenuti non imputabili l'AS Roma

Nel corso del procedimento sono emerse circostanze molto gravi a carico della società proponente, che hanno via via indotto la scrivente a dubitare della correttezza del suo operato e ad assumere ogni iniziativa a tutela della propria integrità ed affidabilità, fino a quando - nel febbraio 2021 - A.S. Roma ha dovuto definitivamente prendere atto che non sussistevano più le condizioni per dare seguito all'iniziativa. Ciò anche nell'interesse dell'Amministrazione capitolina, che si sarebbe inevitabilmente trovata coinvolta in uno scenario non commendevole agli occhi dell'opinione pubblica.



A.S. ROMA S.r.l. con socio unico | Sede Legale Piazzale Dino Viola, 1 | 00128 Roma | Tel. +39 06 501911 | website: asroma.com

P.Iva 01180281006 | **Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma** 03294210582 | **Capitale Sociale versato** Euro 93.942.205,19 i.v. | **REA** RM-303093

Società Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di NEEP Roma Holding S.r.l. con socio unico



AS • ROMA

Infatti, già nel giugno 2018 l'Amministratore Delegato di quest'ultima, Luca Parnasi, insieme ad alcuni dei suoi collaboratori, era stato arrestato con l'accusa di far parte di un'associazione criminale intenta a commettere gravi reati proprio nel contesto del procedimento relativo al Progetto Tor di Valle.

In data 5 ottobre 2020 è poi pervenuta alla Sindaca di Roma Capitale e a Codesto Spett.le Dipartimento la nota del Custode Giudiziario nominato dal Tribunale di Roma, con la quale si informava l'Amministrazione capitolina della sottoposizione del complesso immobiliare a specifica procedura esecutiva immobiliare RGE 1880/2018 sul terreno e sul sovrastante impianto sportivo denominato "Ippodromo di Tor di Valle" e della conseguente non disponibilità di tale complesso immobiliare da parte della società Eurnova. Con detta nota il Custode Giudiziario aveva informato l'Amministrazione che *"l'immobile non è nella libera disponibilità della proprietaria Eurnova S.p.A. essendo soggetto a vincolo pignoratizio"*.

Non avendo più la disponibilità dell'area, dunque, Eurnova non poteva più rivestire la qualifica di promotore. Né poteva esistere alcun obbligo in capo alla scrivente società di negoziare con la nuova acquirente dell'area (i.e., CPI Property Group), che non aveva avuto alcun ruolo sin a quel momento nel contesto del Progetto Tor di Valle.

Ebbene, in ragione della non disponibilità delle aree da parte di Eurnova, dell'impossibilità di Eurnova di sottoscrivere la convenzione urbanistica in ragione dei vincoli pignoratizi sul proprio capitale sociale, dell'impossibilità di Eurnova di adempiere le obbligazioni ivi previste a causa delle gravi condizioni economiche e finanziarie in cui versava la società proponente, nonchè dei ritardi *medio tempo* accumulatisi (si pensi che Eurnova aveva presentato il progetto di fattibilità nel 2014), sin dal febbraio 2021 (cfr. nota prot. QI 37298) A.S. Roma aveva trasparentemente comunicato all'Amministrazione l'impossibilità di concludere l'iter di approvazione del Progetto Tor di Valle per cause ad essa non imputabili.

La decisione della A.S. Roma, dunque, è maturata nel contesto di una vicenda alla quale essa è sempre rimasta estranea, e che, nondimeno - in un determinato momento storico - non poteva essere ignorata, anche per ragioni reputazionali, si ripete, anche nell'interesse dell'Amministrazione di Roma Capitale.

È *ius receptum* che al "grave illecito professionale" si può ricondurre qualunque condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, che si riveli contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa, e che risulti in grado di mettere in dubbio l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico.

Nella specie, si può pacificamente escludere che la descritta condotta di A.S. Roma sia inquadrabile tra i "gravi illeciti professionali".

L'oggettiva indisponibilità del complesso immobiliare avrebbe indotto chiunque a dubitare seriamente della concreta realizzabilità dell'opera, secondo il progetto originario.



digitalbits



new balance

A.S. ROMA S.r.l. con socio unico | Sede Legale Piazzale Dino Viola, 1 | 00128 Roma | Tel. +39 06 501911 | website: asroma.com

P.Iva 01180281006 | Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma 03294210582 | Capitale Sociale versato Euro 93.942.205,19 i.v. | REA RM-303093

Società Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di NEEP Roma Holding S.r.l. con socio unico



AS • ROMA

Per tali ragioni, la sopravvenuta indisponibilità dell'AS Roma non potrebbe mai essere considerata arbitraria e, meno che mai, ispirata da mala fede. Al contrario, essa era pienamente giustificata dall'accaduto e rispondente a canoni di sana e prudente gestione societaria.

D'altra parte, la condotta descritta non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di grave "illecito professionale" che, esemplificativamente, l'ANAC individua nelle Linee Guida n. 6 ("*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*").

Ciò chiarito, per quanto riguarda i contenziosi pendenti, si rappresenta che, con i ricorsi al TAR Lazio R.G. 11107/2021 e 11388/2021, rispettivamente, Eurnova e CPI Tor di Valle hanno contestato la legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali Roma Capitale ha revocato le proprie delibere del 2017 dichiarative dell'interesse pubblico del Progetto Tor di Valle.

Le udienze per la trattazione dei giudizi non risultano ancora fissate.

Per quanto interessa, nell'ambito di tali giudizi, Roma Capitale ha proposto, in via riconvenzionale, una domanda risarcitoria anche nei confronti di A.S. Roma (oltre che di Eurnova e CPI Tor di Valle).

A.S. Roma, quindi, non ha proposto alcuna azione contro Roma Capitale, ma semmai è stata quest'ultima a citare in giudizio la scrivente società.

Allo stato A.S. Roma si è formalmente costituita in entrambi i giudizi.

A tale proposito, si rappresenta che, secondo la normativa rilevante, la giurisprudenza e l'ANAC, la pendenza dell'azione risarcitoria proposta dall'amministrazione nei confronti (anche) della scrivente società non può in alcun modo costituire un grave illecito professionale.

Si resta a disposizione per qualsiasi confronto.

Roma, 25 novembre 2022

Dott. Pietro Berardi



A.S. ROMA S.r.l. con socio unico | Sede Legale Piazzale Dino Viola, 1 | 00128 Roma | Tel. +39 06 501911 | website: asroma.com

P.Iva 01180281006 | Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma 03294210582 | Capitale Sociale versato Euro 93.942.205,19 i.v. | REA RM-303093

Società Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di NEEP Roma Holding S.r.l. con socio unico